



Regolamento del Dottorato in Studi italianistici

[D.R. n. 2698/2023 del 18 dicembre 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 183/2021 del 2 febbraio 2021 - Emanazione](#)

PARTE I Disposizioni generali

Articolo 1 Il Corso di Dottorato

1. Il Dottorato in Studi italianistici (nel seguito: Dottorato) organizza, promuove e coordina la formazione dottorale finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione relative alle discipline italianistiche (letterarie, filologiche e storico-linguistiche, letterarie e filologiche medievali e umanistiche, comparatistiche) facenti capo ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'Allegato A al presente Regolamento, assicurando la qualità della formazione e del metodo formativo e la valutazione dei risultati. Il Dottorato promuove l'internazionalizzazione degli studi e favorisce gli scambi di docenti e di dottorandi con atenei e centri di ricerca esteri, nel rispetto della normativa d'Ateneo.
2. Il Dottorato ha sede presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa.
3. Il Dottorato è istituito secondo le norme vigenti e in conformità con il Regolamento di Ateneo in materia.
4. La lingua ufficiale del corso di Dottorato è l'italiano. In italiano si svolgeranno quindi di norma i colloqui di passaggio d'anno e la discussione delle tesi. Altre lingue di larga comunicazione (inglese e francese in primo luogo) potranno essere usate da colleghi ospiti in veste di *visiting professor* e da eventuali allievi del corso di Dottorato provenienti da atenei stranieri.
5. Il Dottorato può stabilire convenzioni o consorzi con altri Dottorati o Enti di ricerca, pubblici o privati, in conformità con quanto stabilito nell'art. 22 del Regolamento di Ateneo.
6. È possibile istituire specifici curricula, per i quali può essere designato un responsabile scientifico. In questo caso, la designazione sarà oggetto di una specifica valutazione e di un parere da parte del Collegio dei docenti.
7. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del Corso di Dottorato

1. Gli organi del Dottorato sono:
 - a) il Collegio dei docenti
 - b) il Coordinatore

come definiti nel Regolamento di Ateneo in materia e negli articoli seguenti del presente Regolamento.

Articolo 3 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dottorato, più due rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca. I rappresentanti dei dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulla valutazione annuale degli iscritti e sull'organizzazione dell'esame finale.
2. Il Collegio ha funzioni di indirizzo generale delle attività del Dottorato; in particolare, esercita le funzioni previste dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca.
3. Il Collegio elegge il Coordinatore fra i suoi membri, professori di prima fascia in servizio a tempo pieno, con le stesse modalità previste per le elezioni dei presidenti dei corsi di studio. In caso di motivato impedimento o rinuncia dei professori di prima fascia, o per l'ipotesi in cui nessuno di essi risulti eletto in ogni turno, il Coordinatore è scelto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno del Collegio. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, con possibilità di rielezione per non più di due volte consecutive.
4. Il Collegio può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei membri o per convocazione da parte del Coordinatore, che lo presiede.
5. Per quanto riguarda la qualificazione dei soggetti che possono entrare a far parte del Collegio dei docenti si rinvia quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca (art. 6 comma 2). Tali soggetti devono farne esplicita richiesta, approvata dal Collegio dei docenti, previa comunicazione al Dipartimento di afferenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori universitari dell'Ateneo, la partecipazione al Collegio dei docenti di un Dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il Dipartimento di afferenza.
6. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio solo ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale e quelli di interesse nazionale.
7. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide secondo le modalità di cui all'art. 51 dello Statuto di Ateneo e all'art. 114-*bis* del Regolamento generale di Ateneo, come attuato da apposito Regolamento di Ateneo. I componenti possono partecipare alle riunioni anche in modalità telematica.

Articolo 4 Coordinatore

1. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Dottorato, rappresenta il Dottorato presso l'Ateneo e ogni altro organismo esterno.
2. Il Coordinatore può designare un Vicecoordinatore, scelto tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che siano membri del Collegio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il Coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa.
3. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Coordinatore può adottare provvedimenti di competenza del Collegio, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

4. È compito del Coordinatore assegnare a ciascun dottorando, sentito il Collegio, un supervisore e un co-supervisore che lo supportino nelle attività di ricerca; redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei corsi di Dottorato e dei dottorandi nel rispetto della normativa nazionale; dare opportuna comunicazione e diffusione della programmazione didattica annuale del corso di Dottorato; autorizzare lo svolgimento delle attività di ricerca presso Istituzioni di elevata qualificazione, sentito il supervisore.

Articolo 5 Rapporti con il Dipartimento

1. Ai fini del funzionamento del Dottorato, il Consiglio di Dipartimento, quale sede amministrativa del Dottorato, assegna a quest'ultimo i fondi messi a disposizione dall'Ateneo, sulla cui ripartizione successivamente delibera il Collegio dei docenti.

PARTE II Ammissione

Articolo 6 Ammissione

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica (art. 8 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca), con la formazione di un'unica graduatoria di merito per il Dottorato. È comunque possibile, su delibera del Collegio, bandire selezioni specifiche per la formazione delle relative graduatorie nei seguenti casi:

- a) per tema/progetto;
- b) per contratto/i in caso di alto apprendistato con impresa finalizzato alla formazione del dottorato, anche industriale, di durata pari a quella del corso;
- c) per i casi nei quali siano richiesti ai candidati particolari requisiti sulla base di progetti dottorali finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni all'Ateneo e approvati dagli organi accademici dell'Università di Pisa;
- d) per i casi in cui una quota di posti sia riservata a studenti laureati in università estere.

Nei casi a) e b), possono essere previsti nel bando ulteriori requisiti di abilitazione e di studio motivati dal particolare tema di ricerca e su approvazione del Collegio del corso.

Articolo 7 Prove di ammissione

1. Sono oggetto di valutazione:

- a) il *curriculum* del candidato (comprensivo del percorso formativo, delle eventuali pubblicazioni, della tesi di laurea magistrale e di ogni ulteriore documento utile) e il suo progetto di ricerca, con soglia minima di superamento di 28/40;
- b) una prova scritta, consistente in un elaborato attinente alle tematiche disciplinari contemplate dal Dottorato, con soglia minima di superamento di 21/30;
- c) un colloquio (comprensivo della discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato al momento dell'iscrizione) e di una breve prova di lingua straniera (inglese o francese), con soglia minima di superamento di 21/30. Previa approvazione del Collegio, il bando può prevedere lo svolgimento del colloquio anche in videoconferenza.

Articolo 8
Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate in conformità con quanto stabilito nell'art. 10 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione deliberata dal Collegio dei docenti.

Articolo 9
Ammissioni in sovrannumero

1. Le eventuali ammissioni in sovrannumero sono effettuate in conformità con quanto stabilito nell'art. 11 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca.

PARTE III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 10
Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, un supervisore e un co-supervisore, di cui almeno uno di provenienza accademica e scelto preferibilmente fra i componenti del Collegio stesso, sulla base delle competenze specifiche di ricerca dei vari docenti del Dottorato e attenendosi comunque, per quanto possibile, a un criterio di rotazione. Il supervisore e il co-supervisore possono essere soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

Articolo 11
Attività compatibili e incompatibili

1. Tenendo presente il fatto che la frequenza del Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente, il Collegio dei docenti, con provvedimento motivato, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti il relativo ambito formativo, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività dottorali. In particolare, il Collegio delibera sul tetto massimo di ore che ciascun dottorando può dedicare ad attività esterne retribuite. Per la procedura da seguire ci si attiene a quanto previsto dall'art. 14, commi da 3 a 9 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca.

2. I dottorandi possono svolgere annualmente all'interno dell'Ateneo non più di 40 ore di attività didattica integrativa, sussidiaria, propedeutica o di recupero, previo nulla osta del Collegio dei docenti.

3. Eventuali altre attività, esterne o interne, anche non retribuite, devono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, dietro motivata richiesta presentata dal dottorando, sempre nel rispetto delle norme del Regolamento di Ateneo. Lo stesso Collegio dei docenti delibera il tetto massimo di ore che ciascun dottorando può dedicare a queste altre attività.

Articolo 12 Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- presentazione di una relazione annuale che preveda, oltre alla descrizione degli obiettivi di ricerca, e delle attività relative da svolgere l'anno seguente, l'illustrazione della ricerca già svolta. Potranno essere segnalate anche le attività didattiche o affini, eventualmente svolte durante l'anno. La relazione sarà oggetto di valutazione positiva o negativa da parte del Collegio, e dovrà essere discussa personalmente dal dottorando, anche – eccezionalmente – per via telematica. In caso di valutazione negativa, non sarà concesso il passaggio all'anno successivo e il Collegio delibererà con adeguata motivazione l'esclusione dal corso, comunicata all'interessato dal dirigente competente. L'esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha effetto dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

2. Salvo eccezioni legate a comprovati motivi di salute, o allo svolgimento di soggiorni di studio all'estero approvati dal Collegio, gli allievi iscritti del primo e del secondo anno di corso sono tenuti a frequentare i cicli obbligatori di lezione e le attività didattiche d'ateneo, almeno nella misura minima di ore deliberata dal Collegio all'inizio di ciascun anno di corso. La frequenza potrà essere verificata e attestata tramite l'apposizione di firme di presenza. Assenze non giustificate saranno segnalate nel giudizio finale sull'attività annuale.

Articolo 13 Sospensione del corso e proroghe

1. Per quanto riguarda la concessione ai dottorandi della sospensione del corso, ci si attiene a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca, commi da 1 a 4.

2. Per quanto riguarda la concessione ai dottorandi di proroghe rispetto alla data di conclusione del corso, ci si attiene a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, commi da 5 a 7.

PARTE IV Conseguimento del titolo

Articolo 14 Esame finale

1. L'esame finale è disciplinato dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca. La specifica procedura è descritta nell'Allegato B al presente Regolamento: *Modalità di consegna, prevalutazione e discussione della tesi*.

Articolo 15 Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta da almeno tre e non più di sei membri, scelti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i professori e ricercatori di università italiane e straniere o tra appartenenti a enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato e

specificatamente nelle tematiche affrontate nella tesi. La Commissione deve essere composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso. Della Commissione possono fare parte i docenti che hanno già svolto il ruolo di valutatori.

2. In casi particolari, come le co-tutele, la composizione della Commissione dovrà essere stabilita in base agli specifici accordi precedentemente siglati.

3. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, su proposta del Collegio dei docenti.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 16

Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 17

Co-tutele

1. Le proposte di tesi in co-tutela con atenei stranieri devono essere vagliate e approvate dal Collegio dei docenti.

2. I dottorandi non possono entrare in co-tutela nell'ultimo anno di corso.

3. I dottorandi in regime di co-tutela in entrata sono tenuti a partecipare, nel periodo di soggiorno in Italia, alle attività didattiche del Dottorato e comunque a sottoporsi alle procedure di verifica annuale previste per i dottorandi.

4. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 18

Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 19

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico ed è altresì consultabile sul sito dell'Università.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano a partire dal XXXIX ciclo del Dottorato di Ricerca.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari compresi nel Dottorato in Studi Italianistici

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate

Modalità di consegna, prevalutazione e discussione della tesi

Per le modalità descritte di seguito ci si attiene all'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca. In particolare, si fa riferimento ai seguenti commi:

Comma 2: «Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al Collegio dei docenti del corso. I dottorandi, in sede di presentazione della domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi».

Quindi: entro la fine dell'ultimo anno (nel caso in cui non siano state concesse sospensioni o proroghe; altrimenti, entro la conclusione del periodo di tempo successivo alla fine dell'ultimo anno pari alla sospensione o alla proroga concesse) i dottorandi devono presentare domanda *online* agli uffici di Ateneo, compilare il questionario di valutazione e consegnare la tesi (in formato pdf) e il report di fine corso sia al supervisore che al Coordinatore del dottorato, che li trasmetterà al Collegio. La procedura per la presentazione della domanda *online* è descritta nella pagina dedicata del sito web di Ateneo (<https://dottorato.unipi.it>).

Comma 3: «Entro venti giorni dalla presentazione della tesi da parte del dottorando e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera, con valutazione motivata, la trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione agli stessi della tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Per coloro che non abbiano fruito di una proroga di cui all'art. 16, comma 7, superiore a dieci mesi, se la tesi presentata non risultasse idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. I valutatori, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, devono essere almeno due, non devono appartenere all'Università di Pisa né far parte del Collegio di dottorato. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario».

Quindi: entro venti giorni dalla presentazione della tesi e del report di fine corso, sentito il supervisore, il Collegio delibera:

- l'idoneità della tesi alla valutazione; in tal caso, nomina due valutatori, che devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, non devono appartenere all'Università di Pisa né far parte del Collegio di Studi italianistici, e almeno uno dei due deve essere un docente universitario; quindi provvede a trasmettere ai valutatori la tesi e il report di fine corso.

Oppure, in alternativa:

- la non idoneità della tesi: in tal caso, ai dottorandi che non abbiano usufruito di una proroga superiore a dieci mesi (prevista dall'art. 16 comma 7 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca) assegna al massimo due mesi di rinvio; dopodiché, la tesi giudicata una prima volta non idonea deve essere sottoposta nuovamente al Collegio, che non potrà concedere ulteriori proroghe e quindi, in presenza di una seconda valutazione negativa, dovrà escludere la tesi dalla discussione.

Comma 4: «Ciascun valutatore deve esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi entro trenta giorni (art. 8, c. 11, DM) dal ricevimento della stessa; superato tale periodo, in assenza di specifiche comunicazioni, il Valutatore decade e il Collegio dovrà individuarne un altro. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per

le necessarie integrazioni e correzioni. Se i periodi di rinvio proposti dai valutatori sono diversi, al dottorando sarà concesso il rinvio più lungo. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione».

Quindi: i valutatori devono esprimere un giudizio sulla tesi entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, inviando le loro schede al Coordinatore, che provvederà ad archiviarle. Chi di loro non formula nei termini previsti la valutazione senza giustificare il proprio ritardo decade e deve essere sostituito da un altro valutatore individuato dal Collegio.

I valutatori possono proporre:

- l'ammissione della tesi alla discussione;

o, in alternativa,

- il rinvio della discussione per integrazioni e correzioni alla tesi, per un periodo massimo di sei mesi. L'entità del rinvio è stabilita dai valutatori; nel caso in cui siano proposti rinvii di lunghezza diversa, viene concesso il periodo più lungo. Terminato il periodo di rinvio, la tesi è ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto formulato dai valutatori.

comma 5: «Il Collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori, ovvero decorso il periodo di rinvio per le necessarie integrazioni e correzioni. Solo nell'ultimo caso la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori (art. 8, c.11, DM n. 226 del 14 dicembre 2021)».

Quindi: il Collegio fissa la sessione di discussione entro tre mesi dall'ammissione proposta dai valutatori oppure una volta che è trascorso il periodo di rinvio concesso per le integrazioni e le correzioni. È compito dei singoli supervisor proporre la data dell'esame finale e la composizione della commissione (membri effettivi e supplenti), sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, cercando di fare in modo che la stessa commissione possa giudicare almeno due delle tesi da discutere.

Comma 6: «La discussione potrà avvenire anche in videoconferenza»

Comma 7: «Al termine della discussione [...] la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta; è esclusa l'ammissione ad una seconda discussione. La tesi può essere giudicata: sufficiente, buona, ottima; in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico è prevista l'attribuzione della lode con voto unanime della Commissione».

Comma 8: «La versione definitiva della tesi deve essere presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, avendo cura di fornirla in tempi utili ai membri della Commissione; entro tale data il dottorando dovrà altresì presentare agli uffici il frontespizio debitamente firmato rilasciato dalla banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche. Gli uffici competenti provvedono a porre in essere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli adempimenti necessari per la conservazione della tesi presso la banca dati ministeriale e le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. [...]».

Quindi: la tesi definitiva in pdf va consegnata agli uffici e caricata sulla piattaforma ETD almeno tre giorni prima della discussione, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese e da una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni (non il report di fine corso presentato a suo tempo, del quale tale relazione può comunque replicare sostanzialmente i contenuti). Inoltre, almeno tre giorni prima della discussione il dottorando dovrà trasmettere all'Unità "Concorsi e carriere dottorandi" il "Frontespizio elettronico" generato durante la procedura di sottomissione su ETD, firmato dal supervisore indicato nel frontespizio stesso. Quest'ultimo, salvato in formato pdf, dovrà essere inviato per email dal dottorando al supervisore per l'apposizione della firma (digitale o digitalizzata). Non è richiesta la firma del dottorando. Per le modalità di trasmissione del frontespizio

agli uffici competenti si rimanda alla pagina specifica del sito web di Ateneo sul Dottorato di ricerca (<https://dottorato.unipi.it/>).

La versione definitiva della tesi andrà inviata ai membri della Commissione almeno un mese prima della discussione.

La discussione può svolgersi interamente o in parte in videoconferenza. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta, senza possibilità di ammissione a una seconda discussione; se approvata, la Commissione formula un giudizio di sufficiente, buono oppure ottimo; in quest'ultimo caso, con voto unanime può essere attribuita la lode.